

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori JERVOLINO RUSSO Rosa, de' COCCI, COSTA, BOMPIANI, D'AGOSTINO, FIMOIGNARI, CODAZZI Alessandra, DELLA PORTA, MEZZAPESA, FERRARA Nicola, SAPORITO, DAMAGIO, COLELLA e CENGARLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1979

Riconoscimento giuridico della professione di audioprotesista

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, perseguendo sostanzialmente lo scopo di garantire agli audiolesi un servizio ed un'assistenza di alto livello professionale, intende dare un riconoscimento ufficiale alla professione di audioprotesista sancendo il principio di una sua idonea formazione professionale, e definendone il campo di attività.

Una disciplina della materia introdurrà effetti positivi per i deboli di udito, e favorirà altresì la loro integrazione nel tessuto sociale; essa colmerà per di più un vuoto del nostro ordinamento legislativo, allineando il nostro Paese agli altri maggiori Paesi europei dove da anni esiste il riconoscimento qui proposto.

Il fenomeno della sordità, indipendentemente dalle sue cause genetiche, si fa di giorno in giorno più grave per effetto di vari fattori quali l'inquinamento acustico da rumore negli ambienti di lavoro, il tumultuoso traffico delle grandi città, fino a far ipotizzare da illustri tecnici e scienziati che nei

prossimi decenni si avrà un preoccupante incremento di *deficit* uditivi. Questo problema deve essere evidentemente considerato e valutato sotto molteplici profili. Ma l'aspetto tecnico del recupero dell'audioleso con la protesi acustica non è certo il meno importante. Tale recupero, infatti, è il risultato complessivo dell'attività dell'audioprotesista, che consiste:

1) nell'esecuzione dei *test* audiometrici, necessari ad una idonea scelta della protesi acustica;

2) nell'applicazione della protesi acustica prescelta e relativo adattamento e presa delle impronte auricolari;

3) nella valutazione della sua efficacia;

4) nella valutazione degli aspetti neurofisiologici e psicologici del caso protesizzato;

5) nell'educazione dell'audioleso al corretto uso della protesi;

6) nel controllo periodico dell'applicazione protesica realizzata.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Una così complessa serie di delicate operazioni non può che essere affidata a tecnici qualificati. Oggi la formazione professionale dei nostri audioprotesisti, è stata intrapresa e curata soprattutto dall'Associazione nazionale audioprotesisti in collaborazione con i già esistenti Consorzi provinciali di istruzione professionale e con altri enti; solo di recente è stata istituita con decreto del Presidente della Repubblica una scuola presso l'Istituto di audiologia dell'Università di Milano, i cui corsi hanno la durata di due anni.

Queste singole iniziative mantengono comunque il problema ancora aperto e lasciano tutto il settore in condizione di provvisorietà. Nell'interesse di tutti i cittadini, dei sordi, e dei lavoratori che già esplicano at-

tività audioprotesica, e soprattutto per i giovani che intendono dedicarvisi, occorre — ed è urgente — una regolamentazione anche per aprire nuove possibilità di lavoro e di impiego in un campo di grande interesse umano e sociale.

A tal fine è previsto che, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le norme relative alla fissazione dei requisiti minimi per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È audioprotesista colui che procede alla correzione delle deficienze uditive, mediante dispositivi elettroacustici. Le sue attribuzioni si estendono alla protezione delle funzioni uditive dal rumore. Il campo di attività dell'audioprotesista comprende tutti gli atti necessari ad una corretta applicazione della protesi acustica e all'educazione protesica del menomato d'udito.

Art. 2.

Viene istituito un Albo professionale, al quale gli audioprotesisti che esercitano una tale attività — o che intendono esercitarla — debbono iscriversi.

I requisiti per l'iscrizione sono:

a) l'esercitare di fatto, alla data della presente legge, l'attività di audioprotesista da almeno due anni;

b) possedere un diploma o attestato di qualificazione di audioprotesista, rilasciato da enti od organi pubblici, o anche da enti privati specificatamente idonei.

L'iscrizione all'Albo è comunque subordinata alla presentazione di domanda al Ministero della sanità, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, le norme relative alla fissazione dei requisiti minimi per la determinazione

dei profili professionali degli operatori sanitari nonché la determinazione dei livelli minimi di scolarità.

Art. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno altresì emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e della pubblica istruzione, le norme intese a disciplinare la formazione e la revisione dell'Albo di cui all'articolo 2.